ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N 47

Adunanza del **26.11.2007**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER VERSAMENTI, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI.

L'anno **duemilasette** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	MAZZINI GIANMARIO	Presente
3	OGLIARI OSVALDO	Presente
4	MARCHESANI DAMIANO	Presente
5	VENTURA PIETRO	Presente
6	GAMBARINI LARA	Presente
7	CARIONI BERNARDO	Presente
8	CARIONI ANGELO PIO	Presente
9	BOFFELLI MANUELA	Presente
10	MILANESI GEREMIA	Assente
11	BARBATI ANGELO	Presente
12	BONETTI PIETRO	Presente
13	CHIZZOLI MAURIZIO	Assente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Sig. **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Prof. Giancarlo Ogliari** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .30 DIC 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

n. 47 del 26.11.2007

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER VERSAMENTI, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI.

BARBATI dichiara: "*Dichiaro di astenermi*"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha prescritto un intervento regolamentare dei Comuni in merito:

- alla misura annua degli interessi da applicare sia in sede di recupero che di rimborso ai contribuenti; (art. 1 comma 165);
- alle modalità di compensazione di crediti e debiti dei tributi locali; (art. 1 comma 167)
- agli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi; (art. 1 comma 168);

VISTI i vigenti regolamenti disciplinanti l'imposta Comune sugli Immobili, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'Imposta sulla pubblicità e affissioni;

RITENUTO opportuno, in conformità alle prescrizioni legali suddette, di stabilire per ciascun tributo, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi, nonché le modalità di compensazione e la misura degli interessi come di seguito indicato:

A) misura annua degli interessi da applicare sia in sede di recupero che di rimborso ai contribuenti

la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

B) modalità di compensazione di crediti e debiti dei tributi locali

I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali previa comunicazione all'ufficio Tributi.

C) importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi

versamenti non dovuti:

- l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni (al netto di interessi e sanzioni) non è dovuta qualora l'ammontare della stessa non sia superiore ad **€ 3,00**;
- l'imposta Comunale sugli Immobili e la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (al netto di interessi e sanzioni) non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa non sia superiore ad **€ 5,00**;

rimborsi non dovuti:

- per l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni non si procederà al rimborso spettante al contribuente, nei casi stabiliti dalla legge, qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad **€ 3,00;**

- per l'imposta Comunale sugli Immobili e la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non si procederà al rimborso spettante al contribuente, nei casi stabiliti dalla legge, qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad **€ 5,00**;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli: 9, contrari: nessuno, astenuti:2 (Bonetti, Barbati) espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI STABILIRE ai sensi e per gli effetti della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 165, 167 e 168, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, ed all' imposta sulla pubblicità le seguenti disposizioni:

A) misura annua degli interessi da applicare sia in sede di recupero che di rimborso ai contribuenti

la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

B) modalità di compensazione di crediti e debiti dei tributi locali

I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali previa comunicazione all'ufficio Tributi.

C) importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi

versamenti non dovuti:

- l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni (al netto di interessi e sanzioni) non è dovuta qualora l'ammontare della stessa non sia superiore ad **€ 3,00**;
- l'imposta Comunale sugli Immobili e la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (al netto di interessi e sanzioni) non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa non sia superiore ad **€ 5,00**;

rimborsi non dovuti:

- per l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni non si procederà al rimborso spettante al contribuente, nei casi stabiliti dalla legge, qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad **€ 3,00**
- per l'imposta Comunale sugli Immobili e la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non si procederà al rimborso spettante al contribuente, nei casi stabiliti dalla legge, qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad **€ 5,00**;

2. LE DISPOSIZIONI contenute nei vigenti regolamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, ed all' imposta sulla pubblicità si intendono modificate in conformità alle disposizioni di cui al punto 1.

3. DI DARE ATTO che le nuove disposizioni di cui al punto 1) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2008.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla direzione generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 52 – comma 2 – del D. Lgs. 446/1997.